

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIAZZA, ROMANATO, GUARIENTO, BERTÈ, BUZZI, RAMPA,
BRESSANI, DALL'ARMELLINA, BORGHI**

Presentata il 1° febbraio 1968

**Ordinamento delle scuole interne degli educandati femminili statali
e disposizioni sul ruolo educativo degli Istituti statali di educazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame contiene alcune norme che mirano a parificare gli ordinamenti scolastici e del personale educativo degli educandati femminili statali e dei Convitti nazionali, e a stabilire disposizioni per un ruolo unico del personale educativo dei predetti Istituti statali di educazione.

Il provvedimento conclude, entro certi limiti, un processo di unificazione della legislazione riguardante questi Istituti, che ebbero origini diverse e subirono l'influenza dei diversi momenti della vita politica e amministrativa dello Stato.

I differenti ordinamenti scolastici e del personale che questi istituti ebbero, rispondevano anche ad una concezione dell'educazione e del lavoro, differenziata per maschi e per femmine; ma in una società democratica ed in una particolare situazione della scuola italiana, in fase di profondo rinnovamento, è avvertita la necessità di armonizzarli il più possibile tra di loro e con l'ordinamento scolastico generale.

Gli educandati femminili dello Stato sono disciplinati dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1387; dal regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

I Convitti nazionali, invece, sono disciplinati dagli articoli che vanno dal 118 al 141 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (ordinamento dell'istruzione media e dei convit-

ti nazionali) e dal regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009 (Regolamento per i convitti nazionali).

Nel processo di unificazione degli ordinamenti cui ha mirato la legislazione più recente nei confronti di questi istituti, il legislatore ha proceduto con provvedimenti occasionali, parziali o settoriali, ma con una visione organica del problema.

Anche per le scuole interne si è avuto il graduale abbandono di una concezione particolaristica e si è provveduto ad ordinarle il più possibile in armonia con tutta la scuola statale.

I criteri seguiti dal legislatore balzano evidenti dai provvedimenti adottati dal 1948 ad oggi.

Infatti: 1) con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 576, le scuole elementari annesse ai convitti nazionali, che furono le prime, e per molti anni le uniche scuole elementari di Stato in Italia, passarono alle dipendenze dei provveditori agli studi e fu soppresso il ruolo dei maestri elementari dei convitti nazionali;

2) con la legge 10 ottobre 1957, n. 1036, furono riordinati gli organici degli insegnanti degli educandati femminili, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

3) con la legge 1° agosto 1960, n. 853, si stabilì lo stesso trattamento economico e di

carriera per il personale direttivo degli educandati e per quello dei convitti nazionali, parificato a quello dei presidi e dei professori;

4) con la legge 30 luglio 1959, n. 700, si provvede a fondere in un unico ruolo organico il personale di concetto dei convitti nazionali e quello degli educandati femminili statali;

5) con la legge 14 luglio 1965, n. 902, si parificò detto personale, per trattamento economico e di carriera, a quello di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

6) con la legge 28 luglio 1961, n. 831, articolo 4, si riservarono 700 posti di bidello per gli educandati femminili e per i convitti nazionali;

7) con la legge 14 maggio 1966, n. 359, si costituì un ruolo organico dei bidelli dei convitti nazionali e degli educandati femminili.

Per quanto riguarda l'ordinamento delle scuole interne, va detto che le attuali scuole « conformate » degli educandati femminili (di cui ai regi decreti 23 dicembre 1928, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312) non hanno più ragione di conservare una natura giuridica anacronistica, superata dalla stessa legislazione che le riguarda e fonte di non pochi inconvenienti.

Si tratta in pratica di scuole statali, con propri ruoli organici statali, che tuttavia per certi aspetti soggiacciono ancora alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, sulle scuole legalmente riconosciute.

Indipendentemente dal criterio di unitarietà cui devono essere informati gli ordinamenti dei convitti nazionali e degli educandati femminili, solo considerando la funzione che le scuole degli educandati svolgono e la natura di questi istituti con cui le scuole formano corpo unico, nonché gli inconvenienti cui la qualifica di scuole conformate ha dato luogo nell'applicazione di leggi generali dello Stato, si rende necessaria la trasformazione formale di dette scuole, così com'è avvenuto per le scuole interne dei convitti nazionali.

Con la presente proposta di legge s'intende provvedere a ciò, estendendo alle scuole degli educandati (dalle elementari alle scuole secondarie superiori) la legislazione vigente per le scuole statali interne dei convitti nazionali.

Si è voluto cogliere l'occasione per considerare anche il problema degli organici del personale educativo degli istituti statali di educazione, perché insostituibile nella sua specifica funzione e prezioso collaboratore nell'opera che l'istituto, nella sua organica

unità di convitto e scuola, svolge a favore degli allievi col doposcuola e con l'assistenza nelle sue varie forme educative.

Tutti convengono sulle necessità che il personale educativo sia reclutato secondo il criterio di alta qualificazione professionale ed abbia un trattamento economico e giuridico rispondente alla dignità della funzione e uguale per gli educandati e per i convitti.

Attualmente gli educandati hanno un apposito ruolo organico statale, mentre i convitti nazionali ne sono privi.

Di conseguenza il reclutamento degli istittutori nei convitti nazionali non assicura quella qualificazione professionale che la delicata funzione educativa esige, ed è caratterizzato da un sistema di provvisorietà che spesso è causa di disfunzione nella vita degli istituti, a volte è di nocimento allo stesso processo educativo dei giovani, e quasi sempre motivo di insoddisfazione e di frustrazione per gli istittutori.

La proposta di legge prevede la possibilità che l'attuale ruolo organico delle maestre istitutrici sia aperto anche ai maestri istittutori da assegnarsi ai Convitti nazionali.

Ciò serve a creare le premesse per future e più idonee soluzioni del problema.

L'adeguamento degli organici alle necessità reali degli istituti è collegato col normale sviluppo della scuola e viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro del tesoro, sulla base degli incrementi naturali di bilancio e di quelli prodotti dalla legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola. Alcune norme della proposta di legge sono di carattere transitorio e anch'esse non presentano problemi di copertura finanziaria, sia perché riguardano un personale già inquadrato nei ruoli organici statali, sia perché dette norme sono legate alla espansione della scuola cui si fa fronte coi normali stanziamenti di bilancio.

Una doverosa considerazione merita la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le maestre istitutrici, nei confronti delle quali, per una interpretazione restrittiva, non sono state applicate le leggi recanti benefici ai maestri elementari; infatti, pur avendo le maestre istitutrici lo stato giuridico dei maestri elementari, nei concorsi magistrali non viene valutato il loro concorso, né viene valutato il servizio prestato negli educandati femminili come maestre istitutrici, pur essendo il loro concorso e il loro servizio,

identici per qualità e requisiti al concorso e al servizio dei maestri elementari.

Anzi, se una differenza esiste, essa è a favore delle maestre istitutrici, il cui impegno educativo è più ampio ed intenso, perché abbraccia sia l'attività docente sia l'attività educativa propriamente detta.

Per la stessa ragione non sono state applicate a favore delle maestre istitutrici, le disposizioni vigenti per i maestri laureati in materia di incarichi nelle scuole medie o di immissione nei ruoli della scuola media disposte dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603.

Con la presente proposta di legge si vuol chiarire definitivamente la situazione e rimediare agli inconvenienti accennati, con la disposizione di un sistema di automatica applicazione in favore delle maestre istitutrici e dei maestri istitutori di tutte le norme e benefici stabiliti per i maestri elementari.

La proposta prevede anche la possibilità che le maestre istitutrici e i maestri istitutori siano trasferiti a domanda nei ruoli provinciali dei maestri elementari dopo un congruo numero di anni di servizio prestato negli educandati femminili o nei Convitti nazionali.

Ciò per ragioni di ordine pratico, non potendosi concepire, infatti, che un'intera esi-

stenza venga trascorsa in un servizio che per sua natura impone particolari e gravi rinunce e sacrifici, come per esempio consumare i pasti in comune con gli alunni e dormire negli stessi loro ambienti, come prescritto dalle norme regolamentari vigenti e richiesto da esigenze educative e di vita comunitaria, nonché dalle responsabilità che comporta una convivenza di minori affidata alle molteplici cure del personale educativo.

Tutto ciò, se è possibile per coloro che sono in giovane età diventa insopportabile e forse controproducente alla stessa azione educativa, per coloro che sono di età avanzata.

Si pensa, infatti, che tutti convengano sulla necessità che, in una vita collegiale, coi giovani siano impegnati i giovani o, comunque, educatori il più possibile liberi da preoccupazioni familiari.

A questo criterio si ispira la più valida tradizione pedagogica in fatto di educazione e di organizzazione collegiale.

Onorevoli colleghi! Per tutte le ragioni esposte confidiamo che vogliate esaminare con favore la proposta di legge e approvarla rapidamente, perché gli istituti, e gli alunni ad essi affidati, possano godere al più presto i benefici attesi che con questo provvedimento vi sogliono assicurare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme vigenti per l'ordinamento, la istituzione ed il funzionamento delle scuole elementari e secondarie statali dei Convitti nazionali si applicano anche agli educandati femminili dello Stato.

ART. 2.

Gli elementi femminili dei ruoli direttivi dei Convitti nazionali possono essere assegnati alle direzioni degli educandati femminili dello Stato.

ART. 3.

Il ruolo organico del personale educativo degli istituti statali di educazione comprende le maestre istitutrici e i maestri istitutori.

Esso viene adeguato alle effettive esigenze degli istituti con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 4.

Il concorso per l'ammissione nel ruolo educativo degli istituti statali di educazione, e il servizio prestato in detto ruolo sono considerati a tutti gli effetti come concorso magistrale e servizio prestato nelle scuole elementari.

ART. 5.

I maestri istitutori e le maestre istitutrici di ruolo, con otto anni di servizio, o cinque se coniugati, possono essere trasferiti a domanda nei ruoli dei maestri elementari, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e, a parità di punteggio, hanno la precedenza per le scuole della città sede dell'istituto di educazione.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante dei ruoli organici degli educandati femminili e quello del ruolo organico delle maestre istitutrici, confluiscono rispettivamente nei ruoli organici delle corrispondenti scuole statali e nel ruolo organico del personale educativo di cui al precedente articolo 3 conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

ART. 7.

Le particolari disposizioni della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente la sistemazione in ruolo del personale insegnante e non insegnante non di ruolo, si applicano anche al personale non di ruolo degli educandati femminili.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, agli istitutori dei Convitti nazionali, che siano in servizio da almeno tre anni scolastici nei predetti istituti, è riservato un concorso speciale per l'immissione nel ruolo.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dell'abilitazione magistrale o della maturità classica o scientifica — o di altro diploma di scuola secondaria superiore.